

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Adottato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. del .



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....

Art. 1 - Obiettivi e finalità.....

Art. 2 - Campo di applicazione

Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche

Art. 3 - Costituzione e accantonamento

Capo III -Ripartizione del fondo.....

Art. 4 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo.....

Art. 5 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo.....

Art. 7 - Termini per le prestazioni.....

Art. 8 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali.....

Art. 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo.....

Art. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte....

Art. 11 - Incremento della quota del fondo..

Art. 12. - Ore di lavoro straordinario.....

Capo IV - Fondo per l'innovazione.....

Art. 13 - Percentuale del fondo per l'innovazione.....

Capo V - Norme finali

Art. 14 - Disposizioni transitorie.....



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato con il D.Lgs. 19/04/2017 n.56, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'Amministrazione della Comunità Collinare Vigne e Vini di Incisa Scapaccino, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito nella misura percentuale prevista al successivo art.3 applicata all'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di affidamento e riguardino opere o lavori. Sono altresì compresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.
4. Restano sempre esclusi dall'incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti senza la predisposizione degli elaborati progettuali soggetti alla validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO II-FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART.3-COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

- 1.L'Amministrazione dell'Unione destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**", risorse finanziarie in misura pari al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
- 2.L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 4 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, dal responsabile del Servizio preposto, garantendo, se possibile una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e dei carichi di lavoro già assegnati.

3. Lo stesso Responsabile del Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;

b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Nel caso di incompatibilità tra il RUP (responsabile Unico del procedimento) e verificatore, l'attività di verifica potrà essere svolta, a turno, dal personale tecnico dei Comuni facenti parte dell'unione dei Comuni, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del servizio personale dell'ente coinvolto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;

b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;

d) il personale deputato all'attività di **predisposizione degli atti di affidamento e/o di controllo procedure e atti di gara e funzionamento segreteria commissione di gara** (sia personale interno che della Centrale Unica di Committenza);

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ed emissione Regolare esecuzione**, ai sensi dell'art. 102 del codice;

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive ripartizione riportata in tabella:

Attività generale	%Quota	Attività specifica
Pianificazione	10	Redazione Progetto fattibilità inserito nel programma Triennale LL.PP.
Progettazione	10	Redazione Progetto Definitivo ed Esecutivo
Affidamento	20	Attività di verifica e validazione Predisposizione degli atti di affidamento svolte dalla Stazione Appaltante o, predisposizione degli atti di affidamento svolte da soggetto aggregatore (CUC)
Fase esecutiva	20	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
		Direzione Lavori
		Collaudo amministrativo e regolare esecuzione
RUP	40	Responsabile del procedimento
Totale	100	Totale

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile del servizio di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante.

2. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART . 8 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

1. Il responsabile del Servizio, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi non giustificati, dei tempi e dei costi per le attività previste dall'articolo 2 si applica una penale riducendo il fondo in ragione del :
 - 10% (dieci) per ogni mese di ritardo:
 - 10% per incrementi dei costi fino al 25%
 - 20% per incrementi dei costi fino al 50%
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

ART. 9 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati
2. I compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate ad approvazione della contabilità finale.
3. Qualora ricorrano le condizioni di affidamento a soggetti esterni per le attività di verifica o per l'espletamento delle procedure di gara svolte dalla Centrale Unica di Committenza, i relativi compensi saranno erogati al completamento delle relative procedure con esito positivo e in tale caso i dipendenti dovranno dichiarare di non aver superato nell'anno la percentuale di cui all'art.11.

ART. 10 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 11 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, ovvero non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, costituiscono economie.

ART. 12. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 13 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Il fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D. Lgs. 18/04 2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.